

## MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
roberto@studiomacro.it  
www.studiomacro.it



### **Ai ns clienti con contratti attivi o passivi di Appalto o Subappalto**

San Stino di Livenza, 16/12/2019

#### Gennaio 2020 APPALTI E SUBAPPALATI

Da gennaio 2020 diventano sottoposti alla normativa del Reverse Charge, quindi emissione di fattura senza iva e obbligo del cliente di integrare la fattura ricevuta con iva ed inserendola sia nel registro iva vendite che acquisti, tutti i contratti, oltre a quelli già ora sottoposti a Reverse Charge (edilizia – servizi di pulizia- ecc.), anche quelli relativi a prestazioni di manodopera svolte presso la sede del committente (sede di proprietà o comunque in uso) e con utilizzo di beni strumentali del committente. La definizione darà sicuramente luogo ad ampie discussioni e controversie in quanto non è chiarissima ed i dubbi al riguardo molti, ma in ogni caso sono sicuramente rientranti nella nuova normativa i lavori di facchinaggio – di assemblaggio prodotti – di lavorazioni prettamente manuali nel settore agricolo – ecc.

Per il settore agricolo è quindi basilare che il calcolo iva avvenga in modo ordinario e non forfettizzato stante, se no, l'impossibilità di recuperare l'iva al momento della registrazione nel registro iva acquisti della fattura ricevuta ed integrata.

La cosa più complessa riguarda però la gestione delle ritenute fiscali operate dalla ditta appaltatrice sugli stipendi dei propri dipendenti. Questo obbligo scatta ove la ditta appaltante, che affida i lavori, abbia stipulato contratti – ordinativi – richieste – ecc, comunque denominate per lavorazioni a terzi nel 2019, per oltre 200 mila euro (iva esclusa). In questo caso le ditte appaltatrici devono:

- Inviare alla ditta appaltante entro il quinto giorno, lavorativo, successivo alla scadenza, di solito il 16 di ogni mese, copia del modello F24 riportante il pagamento delle ritenute fiscali dei propri dipendenti che hanno operato per la ditta appaltante nei limiti del lavoro effettivamente prestato per l'appaltante, quindi la ditta appaltatrice deve fare tanti modelli F24 quante sono le ditte per cui in quel mese ha utilizzato dei dipendenti, quindi non più un unico F24 ma tanti quanto sono le ditte per cui si è lavorato ed eventualmente uno aggiuntivo per i dipendenti che nel mese non hanno svolto attività diretta di appalto (impiegati d'ufficio, magazzinieri dell'appaltatrice, ecc.)
- Inviare alla ditta appaltante sempre entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di pagamento del modello F24, il dettaglio, per singolo dipendente (deve essere indicato il solo codice fiscale), delle ore lavorate, degli importi retributivi connessi alle ore lavorate, le ritenute fiscali complessivamente operate sulla sua busta paga e la parte di ritenute relative alla prestazione fatta per la ditta appaltante.

## MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
roberto@studiomacro.it  
www.studiomacro.it



La ditta appaltante deve controllare di aver ricevuto quanto sopra nei termini stabiliti, controllare che effettivamente i dati indicati corrispondano e ove non gli pervengano o gli risultino errati deve sospendere il pagamento alla ditta appaltatrice nel limite delle ritenute non versate o, ove questo dato non sia conosciuto, fino al 20% del dovuto, deve poi comunicare entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate il mancato rispetto delle norme da parte della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice non può chiedere il pagamento delle sue fatture se prima non provvede al pagamento delle ritenute fiscali sugli stipendi.

Ove la ditta appaltante non rispetti o non applichi i controlli sopra citati diventa corresponsabile con la ditta appaltatrice per le violazioni di legge.

C'è una possibile esenzione da tutto questo ove la ditta appaltatrice rilasci una dichiarazione con cui attesti che:

- Sia in attività da almeno 3 anni
- abbia fatto versamenti per imposte sul reddito, negli ultimi tre anni, pari ad almeno il 10% del volume dei ricavi
- non abbia cartelle esattoriali scadute e non rateizzate per oltre 50mila euro.

La dichiarazione ha validità di massimo 4mesi.

Si fa presente che quanto sopra è desunto dal testo delle modifiche apportate dalla Camera al Decreto Legge 124 del 26/10/2019 che deve essere convertito in Legge entro il 25/12/2019. Al momento quindi NON è legge ma sicuramente verrà messa la fiducia al testo della Camera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 25/12/2019 senza ulteriori variazioni.

Per questo anticipiamo la circolare visto che, di fatto, entrerà in vigore praticamente domani Mattina.

Il nostro studio sta attivando una specifica procedura operativa ed uno specifico programma che permetta il rispetto degli obblighi di legge riducendo, al minimo possibile, i tempi e i costi gestionali. Chi fosse interessato può contattarci per avere un preventivo, il programma è attivabile anche ove la gestione delle paghe sia affidata ad altri studi. Tenuto conto che il tutto diventa operativo dal 01/01/2020, quindi prima scadenza metà Febbraio 2020, vi invitiamo a contattarci entro e non oltre il 20 Gennaio 2020.

Macrogi srl su  
Giulia Costa  
Roberto Costa